



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 21/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI - RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) APPROVATO CON DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaventitre, addì ventuno del mese di Aprile alle ore 18:30, nella sede delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MESSINA SALVATORE	X		10	FAVA SONIA	X	
2	MARSAGLIA CAGNOLA GIUSEPPE	X		11	BOCCHETTA ANTONINO	X	
3	AGHEMO GIULIANA	X		12	RUSSELLO ALICE	X	
4	PASSARETTI ANTONELLA ADA	X		13	FONTANA ANDREA		X
5	MARTELLO LUIGI	X		14	TURLETTO ROBERTO ANGELO	X	
6	SERGNESE STEFANO	X		15	BARACCO LUCA	X	
7	SAVASTANO ALESSANDRO	X		16	GREMO PAOLO	X	
8	BONTÀ GERLANDO	X		17	MILANO ENDRIO	X	
9	MARCHETTI PAOLO	X					

Assume la presidenza il Sig. Salvatore Messina

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott. Di Monte Pietrantonio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI - RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) APPROVATO CON DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF. APPROVAZIONE MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29 settembre 2022 “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025. Art. 153 e 170 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267”;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 20 dicembre 2022 “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 – Approvazione”;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 20 dicembre 2022 “Approvazione Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2023/2025”;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30 gennaio 2023 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione “Parte Finanziaria 2023/2025”;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto “Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)”;

VISTI:

- Il D.lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;
- La Legge 197 del 29 dicembre 2022 (legge di bilancio 2023);
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- L'aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) approvato con deliberazione della GC n. 61/2022;
- Le linee guide ANAC 4/2018, così come aggiornate con deliberazione C.C. n. 636/2019;

Premesso che l'art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. n.446/1997;
- Richiamata la propria deliberazione n. n. 46 del 25.11.2021 di approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati:

- l'articolo 1 comma 527 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la *Deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022*, con la quale l'Autorità è intervenuta sulla materia modificando e integrando la deliberazione 444/2019/R/Rif 2019 recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani"* ed ha emanato - all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A, che introduce una serie di obblighi di servizio e standard di qualità obbligatori dal 1° gennaio 2023 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, incidendo anche sulla vigente disciplina regolamentare della TARI, per alcuni aspetti in antitesi con quanto previsto dalla legge n. 147/2013, dalla Legge n. 296/2006 e dalla legge n. 160/2019. Tale delibera impone dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e richiede agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) di scegliere entro il 31 marzo 2022 uno dei quattro livelli di qualità al quale la gestione dovrà adeguarsi, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;

Preso atto che con Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di area Vasta CB16 n. 31 del 21/12/2022 è stata approvata la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del TQRIF ed è stato individuato il soggetto obbligato agli adempimenti relativi a contatti e reclami con gli utenti con riferimento alle attività di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio strade;

Ritenuto che, sulla base del principio gerarchico delle fonti del diritto, le disposizioni emanate da un'Autorità Amministrativa Indipendente (come ARERA) non possono modificare od abrogare implicitamente norme di legge vigenti, in particolar modo quelle di natura tributaria avente natura speciale, alle quali i Comuni debbono adeguarsi pedissequamente, fermo restando lo spazio di autonomia regolamentare garantito dalla stessa legge in alcuni ambiti;

Considerato pertanto di dover introdurre all'interno della disciplina regolamentare le disposizioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF che non contrastino in modo esplicito con quanto disposto dalla L. 147/2013, dalla Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 160/2019 e da altre specifiche disposizioni tributarie;

Rilevato pertanto che occorre procedere con il recepimento delle disposizioni contenute nel TQRIF che impattano sulla gestione della TARI, entrate in vigore il 1° gennaio 2023, si rende opportuno modificare il vigente Regolamento TARI, al fine di recepire le modifiche alle nuove disposizioni, in particolare:

- nuovi termini di decorrenza dell'obbligazione per l'inizio, la variazione e la cessazione;
- in merito alla dichiarazione di inizio, variazione, e cessazione dell'utenza;
- in merito alle procedure di gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, pervenute da parte degli utenti;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- in merito ai versamenti, rateizzazioni degli avvisi di pagamento bonari, rimborsi e compensazioni;

Occorre inoltre recepire quanto previsto dalla Legge n. 118/2022 che ha modificato l'art. 238, comma 10, del D.lgs. n. 152/2006 in merito alle riduzioni per le utenze non domestiche previste in caso di uscita parziale o totale dal servizio pubblico per l'avvio al riciclo o al recupero (modificato il periodo minimo di scelta di avvalersi di operatori privati, da 5 a 2 anni);

Dato atto che a partire dal 2022 si è provveduto all'installazione sul territorio comunale di cassonetti automatici per la raccolta differenziata di imballaggi di plastica per uso domestico, e al fine di incentivare tale raccolta è stata prevista (art.10 , comma 10, Regolamento Tari vigente) l'applicazione di una riduzione sulla parte variabile della TARI, proporzionata al numero di imballaggi plastica/bottiglie conferite, si ritiene opportuno al fine di agevolare l'utenza apportare una modifica relativamente alla modalità di applicazione della riduzione (non su istanza da presentarsi da parte del contribuente ma in automatico sull'avviso di pagamento TARI relativo all'anno successivo, in base agli elenchi forniti dal gestore, a seguito atto di approvazione elenco e importo riduzione);

Dato inoltre atto che il Servizio Finanziario, per semplificare la lettura e per consentire di individuare con immediatezza tutte le modifiche da apportarsi, ha provveduto:

- ad evidenziare in apposito elaborato tutte le modifiche/correzioni/integrazioni che si propone di apportare al testo del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti; elaborato da allegarsi alla presente deliberazione, allegato A;
- a predisporre il nuovo testo del regolamento che, per effetto delle modifiche/correzioni/integrazioni che si propone di approvare, andrà a sostituire quello approvato con la propria deliberazione n. 46 del 25.11.2021; elaborato da allegarsi alla presente deliberazione, allegato B;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 3, comma 5quiquies del D.L. n.228/2021 convertito nella legge n. 15/2022 che dispone *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di previsione.”*;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- la legge n. 197/2022, all'art. 1 comma 775, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023 anziché nel termine ordinatorio del 31/12/2022;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Preso atto che le modifiche regolamentari in oggetto hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

Attesa la competenza in materia del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, verbale n. 9 del 11/04/2023 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 17/04/2023.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il responsabile del Settore Finanze per quanto riguarda la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa, e la regolarità contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato, presenti n.16, votanti n.16, favorevoli n.15, astenuti n. 0, contrari n. 1 (Turletto Roberto).



DELIBERA

Di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato;

Di apportare al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con la propria deliberazione n. 46 del 25.11.2021, le modifiche/correzioni/integrazioni evidenziate nell'elaborato allegato A alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto di n. 26 articoli più n. 3 allegati;

Di approvare integralmente il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con la propria deliberazione n. 46 del 25.11.2021, composto di n. 26 articoli più n. 3 allegati, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, allegato B;

Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento sia il regolamento allegato;



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Salvatore Messina

Il Segretario Generale
Dott. Di Monte Pietrantonio

(atto sottoscritto digitalmente)